



COMUNE DI COLLE BRIANZA

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

seduta del **22-02-2002**

N. **23** del Registro dei Verbali N. del Registro delle Pubblicazioni

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISEE

L'anno duemiladue addi ventidue del mese di FEBBRAIO, alle ore 20.30 in Colle Brianza nella sede municipale convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
COLOMBO DANILO	Sindaco	X	
BIFFI CARLO	Consigliere	X	
DE CANI ETTORE	Consigliere	X	
FUMAGALLI BRUNO	Consigliere	X	
MANZONI MARCO	Consigliere	X	
PANZERI MARIA CARLA	Consigliere	X	
SEVERGNINI ANDREA	Consigliere		X
SPREAFICO MICAELA	Consigliere		X
TAVOLA CATERINA	Consigliere	X	
MANZONI GIUSEPPE	Consigliere	X	
FORMENTI LAURA	Consigliere	X	
SPREAFICO FABIO	Consigliere	X	
CANTALUPPI RODOLFO	Consigliere	X	
Totale		11	2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. STEFANO PANARELLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO DANILO – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.S.E.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- il D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 recante “Definizioni e Criteri pianificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della L. 27.12.1998 n. 449”;
- il D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000 recante “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31.3.1998 n. 109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- il D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 recante “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- il D.P.C.M. n. 305 del 21 luglio 1999 recante “Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109”;
- il Decreto Ministeriale – Ministro per la solidarietà sociale – del 29 luglio 1999 recante “Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31.3.1998, n. 109”;
- il D. Lgs. N. 242 del 4 aprile 2001 recante “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.5.1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31.3.1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3.5.2000, n. 130”;
- il D.P.C.M. del 04.04.2001 n. 242 concernente modifiche al DPCM 07.05.1999 n. 221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, norma degli art. 1 comma 2 e 3 del D. Lgs. 31.03.1999 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 03.5.2000 n. 130;
- il D.P.C.M. del 18 maggio 2001 recante “Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31/3/1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3/5/2000, n. 130”;

Ritenuto necessario, utile e corrispondente a criteri di economicità applicare lo strumento dell’ISEE alle richieste di prestazioni sociali agevolate e per l’accesso ai servizi di pubblica utilità gestiti direttamente o indirettamente dal Comune di Colle Brianza, ovvero, attualmente ed a titolo esemplificativo, al Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), al Servizio di Telesoccorso, al Servizio di Asilo Nido, ai soggiorni marini degli anziani;

Ritenuto indispensabile applicare tale strumento in forma sperimentale sino al mese di dicembre 2002, impegnando la Giunta Municipale a verificare la bontà dello stesso nonché

a valutare la ricaduta sulla collettività dei cittadini residenti, impegnando la Commissione Servizi Sociali a proporre gli eventuali correttivi da porre in essere;

Visto il Regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto denominato “REGOLAMENTO I.S.E.E. – Criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”, composto da n. 11 pagine e da n.12 articoli, che sostituisce integralmente il Cap. 5 e 6 del Regolamento recante “Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.99/1990;

Atteso che tale Regolamento si pone in linea con quanto proposto dal tavolo di lavoro istituito presso l’Amministrazione Provinciale di Lecco, per volontà dell’Assessorato ai Servizi Sociali, documento elaborato, prodotto e reso noto il 19 gennaio 2001;

Verificato che la Commissione Servizi Sociali ha espresso complessivamente parere favorevole al documento allegato così come risulta dal Verbale del 19.02.2002, conservato agli atti;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, punto c del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine al presente atto ai sensi dell’art 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi in premessa citati e che qui si intendono richiamati:

- di prendere atto che si pone necessario, utile e corrispondente a criteri di economicità applicare lo strumento dell’ISEE alle richieste di prestazioni sociali agevolate e per l’accesso ai servizi di pubblica utilità gestiti direttamente o indirettamente dal Comune di Colle Brianza, ovvero, attualmente ed a titolo esemplificativo, al Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), al Servizio di Telesoccorso, al Servizio di Asilo Nido, soggiorni marini degli anziani;
- di ritenere indispensabile applicare tale strumento in forma sperimentale sino al mese di dicembre 2002, impegnando la Giunta Municipale a verificare la bontà dello stesso nonché a valutare la ricaduta sulla collettività dei cittadini residenti, impegnando la Commissione Servizi Sociali a proporre collegialmente gli eventuali correttivi da porre in essere;
- di approvare il Regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto denominato “REGOLAMENTO I.S.E.E. – Criteri di valutazione della situazione

economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”, composto da n.12 pagine e da n. 12 articoli, che sostituisce integralmente il Cap.5 e 6 del Regolamento recante “Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99/1990.

Allegato alla deliberazione
C.C. n. _____ del _____

REGOLAMENTO COMUNALE I.S.E.E.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag.	3
Art. 2 – Individuazione dei servizi cui applicare le agevolazioni	pag.	3
Art. 3 - Individuazione del nucleo familiare	pag.	4
Art. 4 – Determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente – isee	pag.	5
Art. 5 – Modalità di calcolo per determinare la situazione reddituale	pag.	5
Art. 6 – Modalità di calcolo per determinare la situazione patrimoniale	pag.	6
Art. 7 – Scala di equivalenza e ulteriori criteri selettivi per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente	pag.	7
Art. 8 – Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente	pag.	7
Art. 9 – Attestazione provvisoria e certificazione	pag.	8
Art. 10 – Norme relative alle fasce patrimoniali	pag.	9
Art. 11 – Pubblicità del regolamento e informazione ai cittadini	pag.	9
Art. 12 – Norme integrative	pag.	9

ALLEGATO “1” Fasce di contribuzione per le prestazioni sociali agevolate

ALLEGATO “2” Fasce di contribuzione degli utenti SAD

Art. 1

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono l'accesso agevolato alle prestazioni o ai servizi sociali o assistenziali comunali, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 109, dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221, dal D.P.C.M. 305 del 21.07.1999 come successivamente modificati ed integrati dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n.130 e dal successivo D.P.C.M. 242 del 4 aprile 2001.

2. Il presente regolamento integra e modifica:

- il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed ausili, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici nel settore socio-assistenziale (assistenza domiciliare – recapito pasti a domicilio – telesoccorso- asilo nido);
- ogni altra norma comunale concernente le agevolazioni economiche, nonché alla commisurazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale che prevedano la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 2

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI CUI APPLICARE LE AGEVOLAZIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento riguardano le agevolazioni da applicare per le seguenti prestazioni o servizi:

- prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti e comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- servizi a domanda individuale per i quali l'Amministrazione riterrà opportuno prevedere agevolazioni a favore di utenti in particolari situazioni economiche.

Art. 3

INDIVIDUAZIONE NEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

1. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;

2. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per nucleo familiare di riferimento si deve far espresso riferimento a quanto stabilito nell'art.1 del D.P.C.M. 241/2001:

Criteria per l'individuazione del nucleo familiare

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è inserito il seguente:

“Art. 1-*bis* Composizione del nucleo familiare:

1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica
accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare

dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 4

DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE - ISEE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al successivo punto 3) ed il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza come determinata nella tab. 2 del D.Lgs. 109/98;
2. L'I.S.E.E. del richiedente è determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito dall'art.3 del presente regolamento, risultante alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
3. L'I.S.E. è definito dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi del successivo art. 5 e dal 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi del successivo art.6.

Art. 5

MODALITA' DI CALCOLO PER DETERMINARE LA SITUAZIONE REDDITUALE

1. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando:
 - I “**redditi complessivi**” ai fini IRPEF – al netto dei redditi agrari – risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavori o da Enti previdenziali *;(per l'anno 2001: mod. UNICO/rigo RN1 – 730-3/rigo 6 – CUD/rigo 1 e 2)
* omissis “per ultima dichiarazione o ultima certificazione, si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relativamente ai redditi dell'anno precedente. Se al

momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi precedenti o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati controlli dall'INPS e dagli enti erogatori, ai sensi del D.Lgs: 109/98 e successive modificazioni, volte ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva”;

- Il reddito da lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- Proventi derivanti da attività agricole per le quali sussista l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- Il reddito patrimoniale da attività finanziarie ottenuto moltiplicando il valore del patrimonio stesso, al netto delle ritenute fiscali, per il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro – tasso riferito da apposita circolare del Ministero delle Finanze di anno in anno;
Sono componenti il patrimonio mobiliare, come definite dal DPCM 221/99:
 - ✓ depositi e conti correnti bancari e postali;
 - ✓ titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito;
 - ✓ azioni e fondi di investimento;
 - ✓ partecipazioni societarie;
 - ✓ patrimonio netto imprese individuali;
 - ✓ masse patrimoniali in gestione;
 - ✓ contratti d'assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione
- Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma predetta si detrae il valore del canone di locazione annuo, per un ammontare massimo di € 5.164,57(Lire 10 milioni). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Art. 6

MODALITA' DI CALCOLO PER DETERMINARE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. Il patrimonio del nucleo familiare si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, i seguenti valori patrimoniali:

- Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, intestati a persone fisiche diverse da imprese, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato per ciascun fabbricato o terreno, si detrae sino a concorrenza l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto o costruzione dell'immobile. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione di cui sopra e se maggiormente favorevole, o qualora non vi fosse un mutuo acceso, è detratto, sino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nel limite massimo di € 51.645,69 (Lire 100 milioni).
- Valore del patrimonio mobiliare, calcolando le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuati ai sensi dell'art.3, commi 2°, 3°, 4° del D.P.C.M. 221/99, come modificato dal DPCM 242/2001.
- Dal valore del patrimonio mobiliare come sopra definito, fino a concorrenza, si applica una franchigia pari a € 15.493,71 (Lire 30.000.000). La stessa non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

2. L'incidenza del patrimonio viene fissata nella percentuale del 20%; a tal fine, alla somma derivante dal comma 1° del presente articolo viene applicato un coefficiente pari allo 0,20.

Art. 7

SCALA DI EQUIVALENZA E ULTERIORI CRITERI SELETTIVI PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore ISE, ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza ai sensi del D.Lgs. 109/98, tabella 2, indicato come segue:

N° COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	PARAMETRO
1	1.00
2	1.57
3	2.04

4	2.46
5	2.85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati come segue:

- | | |
|---|--------|
| (a) Per ogni ulteriore componente | + 0,35 |
| (b) Presenza di figli minori e di un solo genitore | + 0,20 |
| (c) Per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all' art.3 c. 3 Legge 104/92, o con invalidità accertata superiore al 66%, mutilati e invalidi di guerra e invalidi per il servizio appartenenti alle categorie da 1a 5 | + 0,50 |
| (d) presenza di figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa | + 0,20 |

Art. 8

DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RICHIEDENTE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare unitamente alla domanda, l'attestazione rilasciata dall'INPS competente per territorio o dai Centri di Assistenza Fiscali, contenente le informazioni relative all'ISE e all'ISEE del proprio nucleo familiare, o in mancanza di questa, dichiarazione sostitutiva unica, come da modello ministeriale approvato con DPCM del 18.05.2001.

2. Il richiedente si impegna a comunicare le eventuali modifiche della situazione economica e/o nella composizione del nucleo familiare che determinino un cambiamento della propria situazione e posizione rispetto alla partecipazione al costo per l'erogazione della prestazione o del servizio.

3. La dichiarazione sostitutiva unica , recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare, ha validità un anno, a decorrere dalla data della sua presentazione. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti l'anno recedente, l'Ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

4. Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che verranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. A tal fine l'Amministrazione può richiedere al cittadino i documenti comprovanti quanto autocertificato o avvalersi della collaborazione dell'ufficio tributi e dell'ufficio anagrafe del Comune, del Ministero delle Finanze e dell'INPS in base a quanto disposto dal D.P.R. 403/98. Qualora dai suddetti controlli emergano false dichiarazioni, fatte salve le procedure previste dalla legge per perseguire il mendacio, l'ufficio competente adotterà le dovute misure per sospendere e riscuotere coattivamente i benefici concessi.

L'Amministrazione può determinare ogni anno una percentuale di controlli da effettuarsi a campione tra i richiedenti.

5. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali. L'acquisizione delle dichiarazioni ed il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 675/96 e del D.Lgs. 135/99, a tutela e garanzia della privacy.

6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello approvato con DPCM 18.05.2001.

Art. 9

ATTESTAZIONE PROVVISORIA E CERTIFICAZIONE

1. Il Responsabile del Settore o il Responsabile del Procedimento che riceve la dichiarazione sostitutiva rilascerà un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione stessa, e una certificazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare. Tale certificazione determinerà se il cittadino ha diritto o meno all'agevolazione ed in quale misura sarà tenuto a contribuire al costo del servizio o della prestazione richiesta.

Art. 10

FASCE DI CONTRIBUZIONE

2. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione dell'utente al costo della prestazione e/o servizio agevolato, sono individuate fasce di contribuzione, aggiornabili annualmente dalla Giunta comunale, come da tabelle allegato A) ed allegato B).

3. Le tabelle di cui al comma 1 sostituiscono integralmente quanto richiamato all'art.1 comma 2.

4. Per quanto concerne l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali si ribadisce la necessità di apposita e vincolante relazione di valutazione dell'Assistente Sociale.

Art. 11

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico ai fini di garantire il libero accesso agli atti.

2. L'Amministrazione promuoverà una adeguata campagna di informazione verso la cittadinanza in modo tale da permettere pari opportunità nella conoscenza dei nuovi strumenti agevolativi.

Art. 12
NORME INTEGRATIVE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia a:
D.Lgs. 109/98; DPCM 221/99; D.Lgs. 130/00; D.Lgs. 242/01
Statuto comunale; Leggi Nazionali e Regionali;

ALLEGATO A)

FASCE CON PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE
PRESTAZIONE E/O SERVIZIO AGEVOLATO

1^ FASCIA		2^ FASCIA		3^ FASCIA		4^ FASCIA		5^ FASCIA	
da	a	da	a	da	a	da	a	da	a
L.0	L.11.00 0	L.11.00 1	L.17.00 0	L.17.00 1	L.36.00 0	L.36.00 1	L.60.00 0	L.60.00 1	oltre
€ 0	€ 5.681	€ 5.682	€ 8.779	€ 8.780	€ 18.592	€ 18.593	€ 30.987	€ 30.988	oltre
PERCENTUALI DI COPERTURA									
0%		20%		50%		75%		100%	

ALLEGATO B)

TABELLA DELLE FASCE DI CONTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO SAD

	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4	Fascia 5	Fascia 6
	inferiore o pari a €4.840,00	da € 4.840,01 a € 7.747,00	da € 7.747,01 a € 10.329,00	da € 10.329,01 a € 12.395,00	da € 12.395,01 a € 14.461,00	oltre € 14.460,01
	Inferiore o pari a L. 9.371.700	Da L. 9.371.701 a L. 15.000.000	Da L. 15.000.001 a L. 20.000.000	Da L. 20.000.001 a L. 24.000.000	Da L. 24.000.001 a L. 28.000.000	Oltre L. 28.000.001
Servizio SAD	Esente	30%	40%	50%	60%	100%
Qualora il valore I.S.E.E. sia inferiore alla fascia 1 della tabella, l'utente potrà rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune per usufruire di ulteriori agevolazioni						

SERVIZIO SAD:

- in deroga ai criteri stabiliti, i soggetti anziani di età superiore ai 75 anni ed i soggetti gravemente handicappati con percentuale di invalidità pari al 100% certificata dall'ASL, che permangono nel proprio nucleo familiare, rientrano nella fascia ISEE immediatamente inferiore alla propria;
- nel caso in cui l'utente del Servizio sia titolare dell'assegno di accompagnamento, la fascia tariffaria da applicarsi corrisponderà a quella immediatamente successiva rispetto alla propria;
- la quota massima di compartecipazione dell'utente è stabilita in € 6 per accesso domiciliare [30%= 1,80; 40%=2,40; 50%=3,00; 60%=3,60].

COMUNE DI COLLE BRIANZA
Provincia di Lecco

PROPONENTE: GIUNTA COMUNALE seduta del **22.02.2002** **ATTO N.23**

OGGETTO DELLA PROPOSTA:

PROGRESSIONE VERTICALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.3 POSTI. APPROVAZIONE BANDI E NOMINA RELATIVE COMMISSIONI ESAMINATRICI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art.49 – D. Lgs. 267/2000)

Visto con parere favorevole.
Li, 22.02.2002

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL CONSIGLIERE COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Colle Brianza, addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Colle Brianza, lì _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs.267/2000.
- La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art.134 – comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- La presente deliberazione è stata trasmessa all'Organo Regionale di Controllo in data _____ prot. _____ che ne ha segnato ricevuta il _____ ed E' DIVENUTA ESECUTIVA il _____ atti n. _____, dell'Organo Regionale di Controllo di no aver riscontrato vizi di legittimità.

IL

SEGRETARIO

COMUNALE